

DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo
 Enzo Nalli
 Lucio Antonello
 Armando Grigolon
 Giuseppe Perencin
 Gianfranco Peracin
 Antonio Guarnieri
 Anna Domenighini
 Susanna Galessio
 Andrea Cortellazzo
 Franco Di Ciaula
 Francesco Zanotto
 Salvatore Basile
 Sarah Benettin
 Fabiola Mietto
 Rita Nalli
 Pietro Freddo
 Elena Nembrini
 Maria Piovan
 Alice Tuccillo
 Leonardo Antonello
 Lucia Busini
 Giacomo Disarò
 Elisa Pistore
 Alice Cerato
 Mauro Tosato
 Silvia Tamiazzo
 Giuseppe Salce

AVVOCATI

Anna Soatto
 Giovanni Tagliavini
 Giacomo Olivati
 Viviana Barbiero
 Nicola Soave

DOTTORI IN ECONOMIA

Francesco Mangione
 Antonio De Polo



Padova, 9 aprile 2020

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare 12/2020

Misure urgenti del contenimento del contagio (COVID-19): Decreto-Legge n. 23 del 8.04.2020 (c.d. Decreto Liquidità) – Focus su alcuni interventi governativi in materia di contratti bancari, procedure concorsuali e società di capitali

Gentile Cliente,

facciamo seguito alle precedenti circolari per segnalare che il Governo, per gestire l'emergenza epidemiologica in corso, ha adottato in data 8 aprile 2020 il seguente provvedimento, contenente misure che valgono per l'intero territorio nazionale e hanno efficacia da oggi **9 aprile 2020**:

- Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

Il nucleo del Decreto in esame risiede negli interventi finalizzati a garantire l'accesso al credito delle imprese per far fronte alle pressanti esigenze di liquidità, ma introduce – oltre a importanti misure di carattere fiscale e contabile – anche rilevanti novità in tema di contratti bancari, procedure concorsuali, titoli di credito, società di capitali, poteri speciali del Governo in settori di rilevanza strategica (c.d. golden power), oltre a nuove disposizioni in materia di salute e di lavoro e in ambito processuale.

Di alcune di queste misure si darà illustrazione di seguito.

1. Modalità di stipulazione a distanza dei contratti bancari

I contratti bancari devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (art. 117, comma 3, D. Lgs. n. 385/1993, c.d. Testo Unico Bancario – TUB), ossia prevedere in linea di principio la firma autografa dei contraenti ovvero manifestazioni di volontà equipollenti.





I limiti allo spostamento delle persone introdotti con i precedenti DPCM per far fronte al diffondersi del COVID-19 – che ha avuto come ricaduta anche il contingentamento degli accessi in filiale e/o la chiusura degli sportelli disposta dalle banche – stanno rendendo più difficile la stipulazione dei relativi contratti per chi sia sprovvisto di posta elettronica certificata o strumenti di firma digitale.

Per tale ragione, si è previsto un particolare regime transitorio per la stipulazione dei contratti bancari (e, in particolare, dei contratti di credito – art. 125 bis TUB; dei contratti quadro – art. 126 quinquies TUB; dell'autorizzazione ai servizi di pagamento – art. 126 quinquiesdecies TUB) da parte della clientela al dettaglio¹, vigente per il periodo corrente tra la data di entrata in vigore del DL (9.04.2020) e il termine dello stato di emergenza (attualmente il 31.07.2020, salvo ulteriori proroghe).

In particolare, si è previsto (art. 4 del Decreto) che il requisito della forma scritta si intende assolto anche se la clientela al dettaglio esprime il consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, purché:

- a) alla comunicazione che veicola il consenso sia allegato un documento d'identità del cliente in corso di validità;
- b) il contratto cui si riferisce la prestazione del consenso sia individuato in modo certo;
- c) la documentazione sia conservata dall'istituto di credito insieme al contratto cui si riferisce, in modo da garantirne sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Il cliente potrà utilizzare la medesima modalità impiegata per la sottoscrizione del contratto anche per esercitare il diritto di recesso dal medesimo.

Se i requisiti sopra elencati sono rispettati, i contratti hanno la medesima efficacia della scrittura privata (a prescindere dall'utilizzo della firma digitale, come previsto dall'art. 20 bis, D. Lgs. 82/2005), con la conseguenza che il documento fa piena prova delle dichiarazioni del sottoscrittore fino a querela di falso se non è disconosciuto dal medesimo (artt. 2702 c.c. e 214 ss. c.p.c.).

Analogamente, stante i divieti alla libera circolazione, è stato altresì previsto che il contratto s'intende consegnato se sia stato messo a disposizione del cliente mediante supporto durevole, salvo obbligo di consegna di copia cartacea alla prima occasione utile.

È opportuno segnalare che ciascuna banca, tramite policy interne, potrebbe predisporre appositi strumenti per la stipulazione a distanza dei contratti, elaborati nel rispetto della previsione legislativa.

2. Misure relative alle procedure concorsuali

A. Parziale rinvio dell'entrata in vigore Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza

La prima misura (art. 5 Decreto) consiste nella posticipazione dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D. Lgs. 14/2019 - CCII), in precedenza prevista al 15 agosto 2020 e ora fissata per il 1 settembre 2021, in modo da consentire agli operatori di avvalersi di schemi e istituti già noti.

La norma supera la proroga al 15.02.2021 dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione previsti dagli artt. 14, comma 2, e 15 Codice della crisi e dell'insolvenza, disposta in precedenza con Decreto-Legge 9 del 2.03.2020.

In ogni caso, la proroga non pregiudica l'efficacia delle norme del Codice già entrate in vigore il 16.03.2019 ai sensi dell'art. 389, comma 2, CCII, segnatamente:

- misure di carattere processuale (artt. 27, comma 1, e 350 CCII), istituzioni di albi ministeriali e aree web dedicate per la notifica delle domande di accesso alle procedure (artt. 356-357 e 359 CCII), modifiche al Testo Unico in materia di spese di giustizia (art. 366 CCII);

¹ Ai sensi delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” redatte da Banca d'Italia, per clientela al dettaglio si intendono “*i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese*”.



- previsione dell'obbligo di INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate di certificare, su richiesta del debitore o del tribunale, i debiti contributivi, per premi assicurativi e tributari del debitore (artt. 363-364 CCII);
- modifiche agli articoli del Codice civile riguardanti gli assetti organizzativi dell'impresa e gli assetti organizzativi societari (artt. 375 e 377 CCII), per la rilevare tempestivamente la crisi dell'impresa e la perdita della continuità aziendale e per rimediarsi senza indugio;
- modifiche agli articoli del Codice civile riguardanti la responsabilità degli amministratori (art. 378 CCII), in particolare per quanto riguarda la quantificazione del danno economico-patrimoniale dagli stessi causato;
- modifiche agli articoli del Codice civile riguardanti gli organi di controllo di S.r.l. (art. 379 CCII), in particolare in merito all'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore e al diritto di chiedere l'intervento del Tribunale in caso di sospetto di gravi irregolarità gestorie;
- modifiche al D. Lgs. 122/2005 in tema di garanzie per i compratori di immobili da costruire (artt. 385-388 CCII).

Le norme elencate sono già vigenti ed efficaci, peraltro la loro applicazione dovrà tenere conto della moratoria temporale di cui al seguente paragrafo 3.

B. Improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento

Sotto altro versante, il Decreto è intervenuto per evitare che la contingenza economica determini, in questi mesi di generalizzato lockdown delle attività produttive, un aumento esponenziale del contenzioso avente ad oggetto l'insolvenza degli operatori economici.

A tal proposito, il Governo ha previsto l'improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi depositati nel periodo corrente dal 9.03.2020 al 30.06.2020 (art. 10, comma 1), ad eccezione di quelli presentati dal pubblico ministero e corredati da istanza di concessione di misure cautelari o conservative (art. 10, comma 2).

In altre parole, per consentire all'imprenditore un più attento esame della situazione patrimoniale dell'impresa e per evitare azioni strumentali dei creditori, è stata introdotta una moratoria delle procedure fallimentari fino al 30 giugno che copre le istanze di autofallimento e i ricorsi depositati da terzi.

Per il medesimo periodo (9.03.2020 – 30.06.2020) sono sospesi i termini per la dichiarazione di fallimento dei soggetti cancellati dal Registro delle Imprese e per la decadenza dalle azioni revocatorie fallimentari (art. 10, comma 3).

C. Proroghe di concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione dei debiti

Per evitare che l'attuale situazione emergenziale possa pregiudicare la realizzazione o la fattibilità di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione, sono state introdotte misure volte ad accordare o un ampliamento dei termini a disposizione e/o la possibilità di variare i progetti concordatari e gli accordi di ristrutturazione.

In particolare:

- in relazione a concordati preventivi e accordi di ristrutturazione già omologati, sono prorogati di sei mesi i relativi termini di esecuzione che ricadono nel periodo tra il **23.02.2020** ed il **31.12.2021** (art. 9, comma 1);
- in relazione a concordati preventivi o accordi di ristrutturazione per i quali ancora penda al 23.02.2020 il giudizio di omologazione, il debitore, fino all'udienza di omologazione, può:
 - chiedere un termine di 90 giorni per il deposito di nuovo piano e proposta di concordato o di nuovo accordo di ristrutturazione; l'istanza non è ammissibile nel procedimento di concordato preventivo se si è già tenuta l'adunanza dei creditori e non sono state raggiunte le maggioranze previste dalla Legge (art. 9, comma 2);
 - chiedere il rinvio dei termini di adempimento del concordato o dell'accordo, posticipandoli di non oltre sei mesi (art. 9, comma 3);



- in relazione a procedimenti di concordato preventivo c.d. “in bianco” in cui il debitore abbia già ottenuto proroga di 60 giorni del termine di cui all’art. 161, comma 6, L.F. per il deposito della proposta e del piano, si può chiedere ulteriore proroga di 90 giorni anche nel caso in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 9, comma 4);
- in relazione a procedimenti di accordo di ristrutturazione in cui il debitore abbia ottenuto la concessione del termine di 60 giorni di cui all’art. 182 bis, comma 7, L.F. per il deposito dell’accordo stesso, si può chiedere proroga di ulteriori 90 giorni (art. 8, comma 5).

3. Materia societaria: temporanea disapplicazione degli obblighi di ricapitalizzazione e della postergazioni dei finanziamenti, redazione del bilancio d’esercizio

Per quanto riguarda le società di capitali, il Governo ha previsto un regime transitorio in relazione agli obblighi di ricapitalizzazione, alle cause di scioglimento, alla postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento, alla redazione del bilancio di esercizio.

Prima di analizzare le singole disposizioni, è importante ricordare che il DL Cura Italia (n. 18 del 17.03.2020), in corso di conversione in Legge, ha già disposto la proroga – da 120 a 180 giorni – del termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio (art. 106, comma 1, DL 18/2020 – attualmente, per le società il cui esercizio è terminato il 31.12.2019, il termine di convocazione scade il 28.06.2020).

- Redazione del bilancio d’esercizio

Il Decreto-Legge in esame, per evitare che i bilanci risentano dell’impatto economico prodotto dalle misure di contenimento del COVID-19, ha previsto che la società possa redigere il bilancio secondo criteri di continuità se tale condizione sussisteva nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso prima del 23.02.2020 (art. 7 DL 23/2020).

La norma si applica sia alla redazione dei bilanci d’esercizio in corso al 31.12.2020, sia ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020 e non ancora approvati.

Si tratta quindi di disposizione che mira a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli causati dal coronavirus e consente alle imprese di fornire una rappresentazione corretta e veritiera al netto di squilibri contingenti.

- Obblighi di ricapitalizzazione e cause di scioglimento

Dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (9.04.2020) al 31.12. 2020 non troveranno applicazione le norme relative agli obblighi di ricapitalizzazione delle società di capitali (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, 2483 ter c.c.) e alla causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2484, n. 4, 2545 duodecies c.c.).

A tal proposito, è opportuno esaminare le diverse fattispecie, al fine di precisare quali obblighi non saranno più vigenti fino al 31.12.2020:

a) diminuzione del capitale superiore ad un terzo in conseguenza di perdite

gli amministratori devono convocare l’assemblea senza indugio, sottoponendole una relazione sulla situazione patrimoniale della società accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale e dare conto dei fatti rilevanti verificatisi successivamente (art. 2446, comma 1, c.c. per le S.p.A. e art. 2482 bis, commi 1-3, c.c. per le S.r.l.).

Se entro l’esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di un terzo, l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate o, in difetto, gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale di disporre la riduzione (art. 2446, commi 2-3, c.c. per le S.p.A. e art. 2482 bis, commi 3-5, c.c. per le S.r.l.).

Attualmente rimane l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea se rilevano una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo, mentre dal 9.04.2020 al 31.12.2020 sono sospesi (i) l’obbligo dell’assemblea di ridurre il capitale se la perdita non si sia ridotta e (ii) l’obbligo di amministratori e sindaci di adire il tribunale in caso di inerzia dell’assemblea.



b) riduzione del capitale al di sotto del limite legale

se, per effetto di perdite superiori ad un terzo, il capitale si riduce al di sotto del limite legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale e la sua contestuale ricostituzione a cifra non inferiore al minimo (art. 2447 c.c. per le S.p.A. e art. 2482 ter c.c. per le S.r.l.).

Per il periodo corrente dal 9.04.2020 al 31.12.2020 non trova applicazione l'obbligo dell'assemblea di ricostituire il capitale sociale eroso; tuttavia, versandosi comunque in ipotesi di riduzione del capitale sociale superiore ad un terzo, rimane fermo l'obbligo degli amministratori (ex artt. 2446, comma 1, e 2482 bis, commi 3-5, c.c.) di convocare l'assemblea per sottoporle una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale della società.

c) causa di scioglimento della società

la società si scioglie se il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale e non viene ricostituito ai sensi degli artt. 2447 e 2482 ter c.c. (art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. per S.p.A., S.a.p.A. e S.r.l. e art. 2545 duodecies c.c. per le società cooperative).

La norma non trova applicazione per il periodo corrente dal 9.04.2020 al 31.12.2020, pertanto in tale arco temporale la società non potrà essere posta in liquidazione a causa dell'erosione del capitale sociale.

Il Decreto-Legge in esame introduce quindi una moratoria generalizzata degli obblighi di ricapitalizzazione incombenti su società di capitali e società cooperative che avessero a rilevare deficit di capitalizzazione nel periodo sopra indicato, senza raccordare la disapplicazione delle norme di cui sopra al previo accertamento che la riduzione rilevante / perdita integrale del capitale sociale sia causalmente ricollegabile alla crisi economica innescata dalla diffusione del COVID-19.

È opportuno evidenziare che il Decreto-Legge ha disposto una mera sospensione dei predetti obblighi di ricapitalizzazione fino al 31.12.2020, che pertanto tornerebbero vigenti dal 1.01.2021. In merito, è probabile che in sede di conversione del Decreto-Legge siano approvate norme volte a disciplinare tempistica e modalità con cui gli obblighi di ricapitalizzazione torneranno ad essere vigenti.

• Postergazione dei finanziamenti

Sotto altro versante, è stata disposta la non applicazione della postergazione dei finanziamenti effettuati dal **9.04.2020** al **31.12.2020** da parte di soci o dalla società che esercita attività di direzione e il coordinamento (art. 8).

Al riguardo, si ricorda che sarebbe postergato (cioè subordinato al soddisfacimento degli altri creditori) il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci in un momento in cui (artt. 2467 e 2497 quinques c.c.):

- a) risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, o
- b) la situazione finanziaria della società avrebbe richiesto un conferimento.

Pertanto il Governo, per incentivare l'ingresso di nuova liquidità nelle società, ha deciso di agevolare i finanziamenti effettuati dai soci o dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Di conseguenza, i finanziamenti effettuati in quel periodo godranno di un regime equivalente a quello dei crediti di terzi (e.g. i fornitori) e il loro rimborso non sarà più subordinato al soddisfacimento degli altri crediti.

4. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, il Decreto-Legge estende all'intero territorio nazionale le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, DL 9/2020, dettate per i comuni inclusi nella c.d. "zona rossa".

In particolare, sono sospesi (art. 11) i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9.03.2020 al 30.04.2020 di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della



data di entrata in vigore del DL (i.e. 9.04.2020). La sospensione opera in favore dei debitori e anche degli obbligati in via di regresso o garanzia.

In altre parole, la norma introduce una moratoria sul pagamento dei titoli di credito, sospendendo a tal fine anche i termini per la levata del protesto.

Per quanto riguarda gli assegni, si prevede che rimangano pagabili il giorno della presentazione purché sussista la relativa provvista; in caso contrario, sono rispettivamente sospesi il termine per la levata del protesto e il termine per il versamento di provvista, interessi, spese e penali (decorso il quale scatterebbe l'obbligo di segnalazione del mancato pagamento dell'assegno).

Infine, in relazione ai protesti levati dall'8.03.2020 fino al 9.04.2020, è stata prevista:

- la sospensione degli obblighi di trasmissione alle Camere di Commercio e l'obbligo di queste di cancellare l'eventuale iscrizione già effettuata;
- la sospensione dell'obbligo di segnalazione al Prefetto.

5. Rinvio delle udienze e proroga dei termini processuali

Sotto il versante processuale, il Decreto-Legge (art. 36) ha disposto la proroga delle misure già adottate con precedente DL 18/2020 (cfr. [circolare C&S 8/2020](#)).

In particolare, per effetto del cumulo delle misure introdotte, si è previsto:

- il rinvio, a data successiva all'11 maggio 2020, delle udienze dei procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, ad eccezione dei procedimenti di cui al comma 3, lett. a art. 83, comma 1, D.L. 18/2020 (relativi alla tutela di diritti fondamentali della persona e indifferibili);
- la sospensione, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili o penali – ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi del comma 3, lett. a), DL 18/2020 – o, se il decorso dei termini inizia durante il periodo di sospensione (9 marzo – 11 maggio), il differimento della decorrenza alla fine del periodo di sospensione (12 maggio).

Tra i termini sospesi sono espressamente richiamati il termine per la notifica del ricorso in primo grado avanti le Commissioni Tributarie e il termine per lo svolgimento della procedura di ricorso-mediazione (per controversie tributarie di valore inferiore ad €50.000);

- analogo sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e, in genere, di risoluzione stragiudiziale delle controversie promossi entro il 9 marzo 2020, quando i predetti procedimenti costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- l'invito, rivolto ai capi degli uffici giudiziari, di prevedere il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

Le norme dei predetti articoli si applicano – in quanto compatibili – anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.

Al riguardo, si evidenzia che il Governo (art. 29, comma 3, DL 23/2020) ha colto l'occasione per parificare la sospensione dell'attività contenziosa degli enti impositori (inizialmente fissata al 31.05.2020) alla sospensione valevole per il contribuente (attualmente 11.05.2020).

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e necessità di supporto.

Cordiali saluti.

CORTELLAZZO & SOATTO
Avv. Anna Soatto Avv. Giovanni Tagliavini